

N. 00013/2014 REG.PROV.CAU.
N. 03153/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3153 del 2013, proposto da:

Comune di Sant'Agata Militello, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Aurelio Rundo Sotera, Massimo Miracola e Paolo Starvaggi, con domicilio legale presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;

contro

Ministero della Giustizia, Tribunale di Patti, in persona dei legali rapp.ti pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Comune di Mistretta;

nei confronti di

Francesco Balletta (n.c.);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del 5.09.2013 del Ministero della Giustizia con il quale in

applicazione del D.Lgs. 155/2012, è stato disposto il trasferimento di tutti gli affari trattati presso la Sezione Distaccata di S. Agata Militello del Tribunale di Patti, sia civili che penale, unitamente al personale di cancelleria ed a tutti i fascicoli del contenzioso in corso, presso la sede centrale a far data dal 13 settembre 2012, lasciando presso i locali della sezione solamente l'archivio, disattendendo la proposta del Presidente del Tribunale di Patti di continuare l'utilizzazione dei locali per tenervi udienza per un biennio;

- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o consequenziale, comunque connesso con l'atto impugnato e lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Tribunale di Patti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 il Pres. Salvatore Veneziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che:

- per quanto attiene al trasferimento di tutti gli affari della Sezione Distaccata di S. Agata Militello del Tribunale di Patti, sia civili che penale, unitamente al personale di cancelleria ed a tutti i fascicoli del contenzioso in corso, presso la sede centrale a far data dal 13 settembre

2012, il pregiudizio lamentato ha carattere generico e/o indistinto, potendosi al più qualificare quale “disagio”;

- per quanto attiene alla persistente utilizzazione dei locali della Sezione Distaccata di S. Agata Militello del Tribunale di Patti quale archivio, il pregiudizio dedotto si configura in termini di difficoltà di ordine economico, a fronte delle ridotte spese di esercizio dell’immobile e del contributo di esercizio ministeriale, previsto nel decreto impugnato;

Atteso che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate in considerazione della comune natura pubblica delle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) respinge l’istanza di misura cautelari.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente, Estensore

Daniele Burzichelli, Consigliere

Diego Spampinato, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)